



Studio
& ATTIVITÀ

ITALIANA
assicurazioni

Condizioni contrattuali
Edizione 10/2009



PREMESSA

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello MULTI57111 e dalla scheda di polizza modello MULTI57110 riportante le somme assicurate: insieme formano il contratto di assicurazione.

Con la firma della scheda di polizza modello MULTI57110 il Contraente approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello MULTI57111.

GARANZIE

Nelle Condizioni Contrattuali sono riportati i testi relativi alle garanzie:

- Incendio
- Furto
- Elettronica
- Cristalli
- Responsabilità Civile

Diventano operanti esclusivamente quelle garanzie per le quali siano stati espressamente indicati i dovuti riferimenti e importi nelle rispettive caselle della scheda di polizza modello MULTI57110.

1. DEFINIZIONI	Pag.	4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	"	9
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	"	11
• Oggetto dell'assicurazione	"	11
• Esclusioni	"	11
• Condizioni facoltative	"	13
• Franchigie - Limiti di indennizzo	"	16
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	"	17
• Oggetto dell'assicurazione	"	17
• Esclusioni	"	18
• Scoperti - Limiti di indennizzo	"	19
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	"	21
• Oggetto dell'assicurazione	"	21
• Esclusioni	"	21
• Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	"	23
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI	"	25
• Oggetto dell'assicurazione	"	25
• Esclusioni	"	25
• Limiti di indennizzo	"	25
7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	"	26
• Rischi compresi	"	26
• Esclusioni	"	28
• Condizioni facoltative	"	29
• Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	"	29
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	"	30
• Sezioni Incendio - Furto - Elettronica - Cristalli	"	30
• Sezione Responsabilità Civile	"	32
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	"	34

1. DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

ADDETTI

Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi appaltatori e loro dipendenti, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche come sotto definite pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione indicata nello stampato di polizza. **Sono esclusi i telefoni cellulari, i navigatori satellitari, gli oggetti promozionali, i campionari.**

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici, apparecchi di tecnologia medica. **Sono esclusi: videogiochi e flippers, macchine fotografiche, videocamere.**

ARCHIVI E DOCUMENTI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

ARREDAMENTO

Mobilio, arredamento, attrezzatura inerente l'attività, cancelleria, registri, stampati, oggetti promozionali, campionari (con le limitazioni indicate), impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di allarme, altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, tendoni, insegne, aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.

Se assicurata l'attività di ufficio e/o studio professionale sono compresi anche abbigliamento ed oggetti personali.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ

Attività che caratterizza l'esercizio, indicata nella scheda di polizza.

CONTENUTO

L'insieme delle cose inerenti all'attività, di proprietà dell'Assicurato e di terzi, poste nei locali dell'esercizio e negli eventuali annessi locali ad uso abitazione o in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato stesso non comunicanti con l'esercizio ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- apparecchiature ad impiego mobile;
- apparecchiature elettroniche.

Sono escluse dalle sezioni Incendio e Furto le "apparecchiature elettroniche" nonché le "apparecchiature ad impiego mobile" qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

Limitatamente alla Sezione Furto sono esclusi dall'assicurazione "gioielli, preziosi" e pellicce.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Oggetti materiali e animali.

DATI

Informazioni logicamente strutturate elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

ESERCIZIO

Insieme delle attività organizzate per la prestazione di servizi, svolte nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono il rischio, costruite con caratteristiche non difformi in modo peggiorativo dalle seguenti: strutture portanti, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, solai e armatura del tetto comunque costruiti. Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

1. le strutture portanti verticali in materiali diversi da quelli indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta;
2. le porzioni di pareti esterne e coperture in materiali diversi da quelli indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3. le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, cancelli, recinzioni e muri di contenimento, purché realizzati negli spazi adiacenti, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, **affreschi e statue che non abbiano valore artistico**, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato è compresa anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Limitatamente alla Sezione Incendio sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, i cortili, i piazzali, i relativi impianti e installazioni, le attrezzature sportive e per giochi, nonché tutte le condutture interrate e quanto compreso nella definizione di contenuto. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e i costi per le parcelle professionali che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

Limitatamente alla Sezione Furto ed Elettronica, qualora la linea di gronda sia inferiore a mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria, la copertura del tetto o il solaio deve essere costruito in laterizi, calcestruzzo, cemento, vetrocemento armato.

Limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile la garanzia comprende: giardini e parchi anche se alberati, strade private, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, piani di calpestio, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali e quant'altro di simile nulla escluso od eccettuato.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazio-

ne di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido, purché siano situate nell'area dell'esercizio e/o aree attigue ad esso. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro; per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Definizioni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

L'addetto incaricato del trasporto dei valori.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PROGRAMMI APPLICATIVI

Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA

Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

È la regola per cui, se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro, il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

SCOPERTO

La parte di indennizzo, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

l'ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Nella forma a primo rischio assoluto la somma assicurata è costituita dal massimale predeterminato in polizza.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D'USO

- 1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
- 2) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

- 1) Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili;
- 2) per i cristalli: il valore di rimpiazzo delle lastre;
- 3) per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e cristalli di esercizi in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche).

I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Qualora venga indicato il frazionamento in rate semestrali nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 2.8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

«Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T. Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
 - 2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
 - 3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
 - 4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;
- si conviene che:
- a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra

- b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

Le Parti potranno rinunciare all'applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all'indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell'annualità in corso».

ART. 2.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi**;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
6. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. urto veicoli stradali, **non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente**, in transito sulla pubblica via;
8. rovina di ascensori e montacarichi;
9. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

10. i danni di cui sopra anche se causati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
11. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
12. le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
13. le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto non danneggiato, necessariamente sostenute per consentire il ripristino del fabbricato danneggiato;
14. le spese per riparare i danni arrecati alle cose assicurate:
 - per ordine delle Autorità;
 - dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole;allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
15. gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
16. il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene e simili liquidi infiammabili) in caso di

spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o parte di esso;

17. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.15 e 3.16.

ART. 3.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
 2. **causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
 4. **causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti, da inondazioni;**
 5. **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
 6. **di scoppio o implosione alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale;**
 7. **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.**
- Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa partita o Condizione facoltativa, i danni:**
8. **causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato;**
 9. **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

10. indiretti, quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

ART. 3.3 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 3.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 3.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

1. sul fabbricato: per il valore a nuovo.
Fanno eccezione le lastre in fibrocemento e cemento-amianto sulle quali l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso, relativamente ai danni da grandine.
2. sul contenuto: per il valore a nuovo, **con il limite del doppio del valore allo stato d'uso.**
Fanno eccezione:
 - a. oggetti pregiati, gioielli e preziosi, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
 - b. valori, sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale.

ART. 3.5 BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o le incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo ed il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 3.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;
- i fornitori di merci;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

ART. 3.7 RISCHIO LOCATIVO

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Contrattuali e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 8.7 delle Condizioni Contrattuali qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali allo stato d'uso calcolato a termini di polizza.

ART. 3.8 RICORSO TERZI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque

transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

ART. 3.9 ARCHIVI E DOCUMENTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di archivi e documenti. La garanzia opera per i rischi previsti all'art 3.1 e, se operanti, per le Condizioni Facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

L'indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate, ricostruite o rimpiazzate.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 3.10 DANNI ELETTRICI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
A parziale deroga dall'art. 3.2, la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti imputabili a fenomeno elettrico, ai seguenti enti se assicurati:

- impianti al servizio del fabbricato compresi i danni ai citofoni e video-citofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso;
- apparecchi elettrodomestici;
- apparecchi audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici che non siano quelli sotto indicati.

La Società non indennizza i danni:

- **alle apparecchiature elettroniche e alle apparecchiature ad impiego mobile** (assicurabili con la Sezione Elettronica);
- **causati dalle conseguenze naturali dell'uso o funzionamento o dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali e atmosferici o da carenza di idonea manutenzione;**
- **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore nonché quelli causati da difetti di materiale e di costruzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi come pure durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **a lampade o altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici ed a generatori di corrente;**
- **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.**

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 3.15.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti sugli enti assicurati, solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'art. 3.2. Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, franchigie e limiti di indennizzo esposti agli artt. 3.15 e 3.16.

ART. 3.11 EVENTI SPECIALI

(Condizione Facoltativa A)

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non indennizza i danni:

- a. **di inondazione o frana;**
- b. **di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c. **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**
- d. **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;**
- e. **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- f. **di scritte o imbrattamenti di muri esterni;**
- g. **di terrorismo.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 15% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.

TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, la presente garanzia opera a parziale deroga e solo congiuntamente alla garanzia "Eventi sociopolitici".

La Società indennizza:

1. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo;
2. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo.

La Società non indennizza i danni di contaminazione da:

- a. **sostanze chimiche e biologiche;**
- b. **virus informatici di qualsiasi tipo.**

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, da conteggiarsi sulla base del 5% del premio relativo alla presente Condizione facoltativa per il periodo di rischio non corso.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati:

1. da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2. da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al

tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a. causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve;**
- **cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;**

b. subiti da:

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti non in muratura, cancelli, camini, cavi aerei, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**
- **manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto, per effetto di grandine.**

ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati o porzione di fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non indennizza:

- a. **i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b. **le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d'acqua conseguente alla occlusione di condutture esistenti nei

fabbricati o porzione di fabbricati assicurati **escluse quelle di raccolta e deflusso dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria.**

FURTO DI FISSI ED INFISSI E GUASTI AGLI STESSI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. La garanzia riguarda i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni dell'esercizio assicurato.

ORDIGNI ESPLOSIVI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi verificatisi per eventi diversi da quelli previsti dalle garanzie "Eventi Sociopolitici" e "Terrorismo".

Il presente articolo opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

ART. 3.12 ALTRI EVENTI NATURALI

(Condizione facoltativa B)

Le garanzie operano a parziale deroga e solo congiuntamente alla Condizione facoltativa "Eventi speciali".

GELO

Fermo quanto disposto per la garanzia "Acqua condotta" e ad integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua a seguito di rotture causate da gelo, di impianti idrici, igienico-sanitario, di riscaldamento o di condizionamento, di tubazioni e condutture in genere esistenti nel fabbricato assicurato o di cui l'esercizio fa parte.

La Società non indennizza i danni:

- a. da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrato od installate all'esterno del fabbricato;**
- b. avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

GRANDINE SU PARTI DI FABBRICATI

La società indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine alle seguenti parti di fabbricato, se assicurato:

- a. serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere;
- b. capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili;
- c. manufatti di materia plastica, lastre in fibrocemento e cemento-amianto;

anche se facenti parte di fabbricati e tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la

Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione.

Relativamente alle lastre in fibrocemento e cemento-amianto l'assicurazione è prestata per il valore allo stato d'uso.

SOVRACCARICO NEVE

Fermo quanto disposto nella garanzia "Eventi atmosferici" ed a integrazione della stessa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato, comprese le tettoie od i fabbricati aperti su più lati.

La Società non indennizza i danni causati:

- a. da valanghe e slavine;**
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;**
- c. ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
- e. ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;**
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti.

ART. 3.13 RICERCA GUASTO E RIPRISTINO FABBRICATO

(Condizione facoltativa C)

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa:

- a. le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- b. le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia non è operante per i pannelli radianti.

ART. 3.14 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

(Condizione facoltativa D)

A parziale deroga dell'art. 3.2, la Società riconosce all'Assicurato per i danni indiretti **conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione** una indennità aggiuntiva, anche in

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

eccedenza alla somma assicurata, per un importo forfettario pari al 15% dell'indennizzo delle cose per le quali la garanzia è specificamente accordata. La garanzia opera sugli enti, se assicurati, fabbricato, contenuto, archivi e documenti, e, se operanti, sulle Condizioni facoltative "Eventi speciali" e "Altri eventi naturali".

FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 3.15 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- euro 100 per le garanzie "Acqua condotta", "Gelo", "Occlusione di condutture" e "Danni elettrici";
- euro 250 per le garanzie "Eventi Sociopolitici", "Terrorismo", "Eventi atmosferici", "Ordigni esplosivi", "Sovraccarico neve", "Ricerca del guasto e ripristino fabbricato";
- euro 500 per la garanzia "Grandine su parti di fabbricati".

ART. 3.16 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà: per singolo sinistro, importo superiore a:

- **70% della somma assicurata per le garanzie "Eventi sociopolitici" e "Eventi atmosferici";**
- **50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 25.000 per singolo oggetto pregiato;**

- **10% dell'indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;**
 - **10% della somma assicurata alla partita contenuto per gioielli e preziosi;**
 - **10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per campionari;**
 - **5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito;**
 - **2% della somma assicurata alla partita contenuto per valori;**
 - **euro 2.500 per le spese per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare il contenuto;**
 - **euro 1.500 per "Furto e guasti di fissi ed infissi";**
- per singolo sinistro e per anno assicurativo:**
- **70% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500.000 per la garanzia "Terrorismo";**
 - **30% della somma assicurata alla partita fabbricato per la garanzia "Sovraccarico neve";**
 - **10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il massimo di euro 15.000 per la garanzia "Grandine su parti di fabbricati";**
 - **euro 3.000 per le garanzie "Gelo", "Occlusione di condutture", "Ricerca del guasto e ripristino fabbricato".**

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nella forma a primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di non proprietà dell'Assicurato, causati da:

- 1. furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali** contenenti le cose stesse:
 - a. **violandone le difese** esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
2. rapina ed estorsione.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi:

3. attraverso maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
4. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, quando le vetrine – **purché fisse** – e le porte vetrate – **purché efficacemente chiuse** – rimangono protette da solo vetro fisso;
5. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
6. dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verificano le seguenti circostanze:
 - **il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali**, né di quelle dei mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - **il furto sia commesso a locali chiusi** ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità competente.

Sono parificati ai danni del furto, della rapina o dell'estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, o l'estorsione o per tentare di commetterli.

La Società indennizza altresì:

7. le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, per i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di archivi e documenti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, a seguito della loro sottrazione da parte dell'autore del furto,

della rapina o dell'estorsione;

8. i danni da furto, rapina, estorsione dei valori contenuti nei locali dell'esercizio;
9. i danni materiali e diretti derivanti da perdita dei valori dell'esercizio durante il trasporto conseguenti a:
 - a. furto avvenuto in seguito ad improvviso malore del portavalori;
 - b. il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso od a portata di mano i valori** ;
 - c. il furto strappando di mano o di dosso i valori al portavalori;
 - d. la rapina;avvenuti al di fuori dell'esercizio.

L'assicurazione è operante esclusivamente per gli addetti che non abbiano minorenze fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 65 anni.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.

I trasporti dei valori devono essere effettuati con le seguenti modalità:

- **fino a euro 50.000 da un addetto;**
- **oltre euro 50.000 da almeno due addetti.**

L'assicurazione è estesa al temporaneo deposito dei valori nell'abitazione dell'addetto, o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in mezzi di custodia; oppure anche fuori dai mezzi di custodia quando nell'abitazione sia presente l'addetto o persona di sua fiducia.

La Società rimborsa altresì, nei limiti della somma assicurata:

- le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dal portavalori;
- le spese per la duplicazione dei documenti sottratti o danneggiati al portavalori.

10. i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la specifica Sezione Cristalli, la presente garanzia opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione. Tale estensione è prestata senza applicare eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza;
11. gli atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. La presente garanzia non è operante se prestata con analogo copertura della medesima Società;
12. gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.**

Per le presenti condizioni possono operare, se previsti scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 4.11 e 4.12.

ART. 4.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- 1. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasioni, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 2. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- 3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**
 - a. Contraente, Assicurato, Amministratori o Soci a responsabilità illimitata;**
 - b. persone che abitano con quelle indicate al punto a. od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
 - c. incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;**
 - d. persone legate a quelle indicate al punto a. da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;**
- 4. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**
- 5. di ammanchi di qualsiasi genere;**
- 6. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;**
- 7. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.**

ART. 4.3 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 4.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di

assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 4.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata:

- 1. sul contenuto: per il valore allo stato d'uso.**
Fanno eccezione gli oggetti pregiati sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- 2. sui valori: per il valore nominale.**

ART. 4.5 MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'operatività della Sezione, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia difesa, per tutta la sua estensione**, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;**
- b. se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

Per la presente condizione possono pertanto operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 4.11.

ART. 4.6 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta comunque convenuto che tanto le somme assicurate quanto i limiti di indennizzo sono – con effetto immediato – automaticamente reintegrati nei valori originali. Il suddetto reintegro può aver luogo solo per una volta nell’ambito dello stesso periodo di assicurazione. Il Contraente corrisponderà, al momento del pagamento del sinistro, il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2.6.

Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme rimaste in essere.

ART. 4.7 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le

cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

ART. 4.8 FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita) La Società indennizza – in aumento a quanto previsto con la partita contenuto – i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina od estorsione di valori commessi nei locali dell’esercizio.

Limitatamente alla garanzia furto la Società indennizza i danni a condizione che:

- **i valori siano riposti in mezzi di custodia;**
- **l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso od uso fraudolento di chiavi.**

Per la presente partita opera lo scoperto esposto all’art. 4.11.

ART. 4.9 TRASPORTO DEI VALORI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita) La Società indennizza – in aumento a quanto previsto con la partita contenuto – i danni materiali e diretti derivati da perdita dei valori dell’esercizio durante il trasporto, secondo le modalità indicate all’art. 4.1.

Per la presente partita opera lo scoperto esposto all’art. 4.11.

ART. 4.10 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

(Operante solo se indicato “SI” nella scheda di polizza)

L’Assicurato assume l’impegno di mantenere funzionante e sempre in perfetta efficienza l’impianto di allarme installato nei locali adibiti all’attività per la quale è prestata la garanzia e contenenti le cose assicurate. Egli ne curerà la regolare manutenzione e lo attiverà ogni qualvolta i locali rimarranno incustoditi.

La Società indennizzerà il danno previa detrazione dello scoperto indicato all’art. 4.11 qualora, in caso di sinistro, detto impianto, per qualsiasi motivo non connesso a palesi manomissioni effettuate dai ladri, non entrasse in funzione.

SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 4.11 SCOPERTI

Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione del 20%:

- **relativamente alla rapina e/o estorsione per la partita “Furto, rapina ed estorsio-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- **ne dei valori” e per la partita “Trasporto dei valori”;**
- **relativamente all’art.4.5 Mezzi di chiusura qualora in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi dalla clausola sopracitata;**
- **qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.**

Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione del 15% qualora non vengano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 4.10 Impianto di allarme antifurto. In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

ART. 4.12 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- **50% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 15.000 per ogni singolo oggetto pregiato;**
- **10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.000 per le garanzie furto, rapina ed estorsione dei valori e trasporto dei valori di cui all’art. 4.1;**
- **10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 5.000 per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato e per i campionari;**
- **10% della somma assicurata alla partita contenuto:**
 - **per gli atti vandalici e per le spese sostenute per la ricostruzione di archivi e documenti;**
 - **per il contenuto dei locali ad uso ripostiglio.**
- **5% dell’indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito.**

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, se assicurate e anche se non di proprietà dell'Assicurato, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei legali Rappresentanti o dei Soci a responsabilità illimitata.

La Società rimborsa le spese documentate nel limite delle somme assicurate:

1. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;
2. per rimuovere, eventualmente depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione;
3. per gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. **Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che la Società indennizza i suddetti onorari una sola volta.**

Possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti agli artt. 5.12, 5.13 e 5.14.

ART. 5.2 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

1. **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;**
2. **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
4. **causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;**
5. **alle cose poste in locali interrati o seminterrati causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di sca-**

rico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;

6. **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano in conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici;**
7. **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore delle cose assicurate;**
8. **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza;**
9. **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;**
10. **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
11. **da smarrimenti od ammanchi;**
12. **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;**
13. **causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;**
14. **conseguenti a virus informatici;**
15. **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi;**
16. **alle cose in deposito, giacenza o immagazzinamento.**

La Società non indennizza i costi:

17. **inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti delle apparecchiature elettroniche;**
18. **di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico delle stesse.**

Sono altresì esclusi i danni:

19. **a lampade ed altre fonti di luce, accumulatori elettrici, pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono in contatto con la bocca, testine ad ultrasuoni, sonde, tubi flessibili, elettrodi, sensori, cavi e parti accessorie intercambiabili.**
20. **indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.**

Sono esclusi, qualora non siano valorizzate le relative partite nella scheda di polizza, i danni:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- 21. ai programmi applicativi;**
- 22. ai dati;**
- 23. alle apparecchiature ad impiego mobile; nonché;**
- 24. i maggiori costi per l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate.**

ART. 5.3 EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, **la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. Il tasso annuo, al netto dell'imposta, previsto per questa garanzia è pari allo 0.25%.

ART. 5.4 ENTI IN LEASING

A parziale deroga dell'art. 5.1 la Società non assicura le cose in leasing coperte con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le cose in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

ART. 5.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al valore a nuovo.

ART. 5.6 DANNI DA FURTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle apparecchiature elettroniche, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:**

- a. **violando le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b. **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, **situata in linea verticale a meno di 4 metri** dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, **sia dife-**

sa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, o da altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, **oppure protetta** da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq., e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Qualora invece, in caso di furto, i mezzi di protezione e chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che:

- a. se la difformità riguarda aperture diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il danno verrà liquidato a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b. **se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20%.**

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da furto avvenuto nei modi previsti nel presente punto anche se l'autore del furto è un addetto del Contraente o dell'Assicurato, **escluso il titolare dell'esercizio. La garanzia è operante a condizione che l'addetto sia stato denunciato all'Autorità Competente. Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 5.13.**

ART. 5.7 DANNI IMPUTABILI A FENOMENO ELETTRICO

La Società indennizza i danni imputabili a fenomeno elettrico trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati, **a condizione che:**

- **l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- **gli impianti assicurati siano difesi con dispositivi di protezione/stabilizzatori o trasformatori separatori o gruppi di continuità o, per le piccole apparecchiature,**

interruttore differenziale o comunque dispositivi protettivi realizzati ed installati a regola d'arte;

- **il fenomeno elettrico abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato i predetti dispositivi di protezione.**

Per la presente condizione possono operare, se previsti, gli scoperti esposti all'art. 5.13.

ART. 5.8 PROGRAMMI APPLICATIVI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai programmi applicativi.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi applicativi distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La somma assicurata è determinata in base al valore a nuovo.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 5.12.

ART. 5.9 SUPPORTI DATI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai supporti di dati.

In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 5.12.

ART. 5.10 APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
Le apparecchiature ad impiego mobile sono assicurate anche all'esterno dell'ubicazione indicata nello

stampato di polizza sia durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, sia durante il loro utilizzo, entro il territorio dei Paesi Europei.

Nella fase di sosta su autoveicoli la garanzia furto è operante a condizione che i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati, le porte chiuse a chiave, le cose occultate nel bagagliaio e a condizione che l'autoveicolo dalle ore 22.00 alle ore 6.00 si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido. Per la presente condizione opera lo scoperto esposto all'art. 5.13.

ART. 5.11 MAGGIORI COSTI

(Operante qualora venga valorizzata la relativa partita)
In caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione di funzionamento delle cose assicurate, la Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato i maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati, dovuti a:

1. uso di impianto o di un apparecchio sostitutivo;
2. applicazione dei metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da parte di terzi.

Il rimborso non compete per i maggiori costi dovuti a:

- a. **limitazioni dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle cose assicurate derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;**
- b. **rimpiazzo o riparazione delle cose assicurate eseguiti oltre i tempi tecnici necessari;**
- c. **modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle cose assicurate;**
- d. **danni ai supporti di dati;**
- e. **ricostituzione di dati e programmi.**

La Società risponde, per sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, fino all'importo giornaliero convenuto riferito al periodo di indennizzo e riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni sinistro, inizia dal momento in cui sorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o alla sostituzione della cosa assicurata ma comunque non oltre la durata massima prevista.

Per la presente condizione opera la franchigia esposta all'art. 5.12.

FRANCHIGIE - SCOPERTI - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 5.12 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettua-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

to previa detrazione, per singolo sinistro, del seguente importo:

- euro 150, salvo l'applicazione di maggiori franchigie o scoperti altrimenti previsti;
- due giorni lavorativi (franchigia temporale) per la Condizione Facoltativa "Maggiori costi".

ART. 5.13 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, del:

- **50% relativamente ai "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati non esistano o non siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;**
- **25% relativamente ai "Danni imputabili a fenomeno elettrico" qualora, al momento del sinistro, i dispositivi di protezione indicati siano attivati e la variazione di tensione esterna colpisca le cose assicurate senza danneggiarli;**
- **25% con il minimo di euro 250 per la partita "Apparecchiature ad impiego mobile";**
- **20% relativamente all'art.5.6 "Danni da furto":**

a. qualora al momento del sinistro i mezzi di protezione e chiusura, esistenti ed operanti sulle aperture usate dai ladri per raggiungere le cose assicurate, risultino difformi da quelli indicati nell'articolo sopraccitato;

b. qualora il furto venga perpetrato attraverso impalcature installate successivamente alla data di decorrenza della polizza.

In caso di coesistenza di più scoperti verrà applicato sul danno uno scoperto massimo del 30%.

ART. 5.14 LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a:

- **euro 2.500 per le spese per rimuovere eventualmente e depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese;**
- **10% dell'indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro;**
- **5% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.500 per gli onorari di competenza del Perito.**

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE CRISTALLI

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, escluse quelle previste al punto 6.2, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave dell'Assicurato, o determinate da dolo e colpa grave dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

Per le presenti condizioni opera il limite di indennizzo previsto all'art. 6.5.

ART. 6.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a. determinate da dolo dell'Assicurato;**
- b. derivanti dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro di locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;**
- c. verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;**
- d. verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

- e. causate da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate, da inondazioni, da alluvioni, da incendio, da fulmine, da scoppi, da esplosioni, da gelo;**
- f. di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;**
- g. di lucernari e di lastre aventi valore artistico;**
- h. di sorgenti luminose e i danni subiti dalle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.**

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

ART. 6.3 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata per il valore a nuovo.

ART. 6.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - le società controllanti, controllate e collegate;
 - i clienti;
 - i fornitori di merci;
- purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 6.5 LIMITI DI INDENNIZZO

Resta convenuto che la Società non pagherà, per singola lastra, importo superiore a quello indicato in polizza. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa, importo superiore alla somma assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 7.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 7.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Per la presente garanzia può operare, se prevista, la franchigia esposta all'art. 7.14.

ART. 7.3 RIVALSA INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 7.4 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dal-

l'esercizio dell'attività principale dichiarata in polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato:

1. sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:
 - a. servizio di bar e ristoro, compresa la somministrazione di cibi e bevande. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo** o di minor durata della polizza;
 - b. proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
 - c. servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
 - d. attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
 - e. servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
 - f. servizio di pulizia dell'esercizio;
 - g. cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture sotterranee, centrali termiche, di compressione e di decompressione, impianti per il servizio idrico nonché altre simili attrezzature e/o impianti anche se posti all'esterno dell'esercizio, purché il tutto venga usato per le esclusive necessità delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario il Contraente, dalla proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività dell'esercizio. Ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi, fermo restando che l'assicurazione **non opera per i danni derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.** Agli effetti di questa garanzia i dipendenti sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione di R.C.O.;
3. per i danni da spargimenti di acqua in genere conseguenti a rottura accidentale di pluviali e

grondaie, tubazioni e condutture, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e di condizionamento installati nei fabbricati di cui l'esercizio assicurato fa parte;

4. per danni subiti da:
 - a. veicoli in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
 - b. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'azienda;
 - c. veicoli sotto carico e scarico;
 - d. cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di appaltatori delle attività e/o dei lavori elencati nel presente articolo; si conferma che restano **esclusi i danni ai natanti e aeromobili** ed alle cose sugli stessi trasportati, **i danni da furto e quelli da incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute, nonché **i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato**;

5. ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche nel caso di morte o lesioni personali cagionati alle persone trasportate.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La garanzia opera a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendente dell'Assicurato** iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;

6. per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni;

7. per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio,

cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.

Per le presenti garanzie operano, se previsti, franchigie e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.14 e 7.16.

ART. 7.5 CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le norme della presente sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoidicati)

- Uffici e/o studi professionali: l'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato dall'organizzazione, nell'ambito dell'esercizio, di manifestazioni quali esposizioni, mostre, corsi per la formazione professionale dei dipendenti; organizzazione di attività dopo lavoristiche (ricreative, sportive e culturali, comprese le gite aziendali), di congressi e convegni; esposizione di propri prodotti al di fuori dell'ambito dell'azienda; partecipazione a fiere, mercati, nonché alle manifestazioni ed attività sopradescritte organizzate da terzi, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands;
- Circoli ricreativi e/o culturali, palestre di danza sportiva e acrobatica e/o di ginnastica, palestre di atletica pesante (lotta, pesi, judo, karate): gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive **non sono considerati terzi tra di loro. L'assicurazione non vale per i danni subiti o provocati da persone non associate e/o iscritte ammesse a prendere parte alle attività. L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette, dei requisiti richiesti dalla legge** per l'attività da essi svolta. **Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune**, qualora non rivestano carattere accessorio all'attività;
- Istituti e scuole non professionali (asili, nidi d'infanzia, scuole materne, scuole di istruzione elementare, media e secondaria), istituti e scuole professionali (alberghiera, agraria, meccanica, chimica, elettrotecnica ed industriale in genere), oratori, collegi e convitti: l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. **Sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune, nonché dell'attività scoutistica.**

ART. 7.6 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. che derivino da errori professionali;
- b. da furto;
- c. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto indicato nell'art. 7.4.1;
- g. subiti o provocati da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività assicurata;
- h. alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i. cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- j. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- k. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 7.4.4, ed a quelle trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- l. cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 7.4.1.a e c.;
- m. derivanti dall'espletamento di attività fuori dell'ambito dell'esercizio, che non siano quelle descritte agli artt. 7.4 e 7.5;
- n. che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti ed usi (regole dell'arte) ai quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- o. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- p. verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

Sono esclusi, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

- r. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- s. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ART. 7.7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica,

il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a;

- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività** cui si riferisce l'assicurazione salvo gli appaltatori e i loro dipendenti delle attività previste dall'art. 7.4.1, che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale;
- d. i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione all'INAIL**, che sono considerati terzi per morte o lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 Codice Penale.

ART. 7.8 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui all'art. 7.2.

ART. 7.9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti nel modulo di polizza per ogni sinistro il quale resta, a tutti gli effetti, unico, anche nel caso siano implicati più di uno degli Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 7.10 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione opera per i danni che si verificano nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA, Canada e Messico.**

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se esplicitamente richiamate nella scheda di polizza. Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, scoperti e limiti di risarcimento esposti agli artt. 7.15 e 7.16.

ART. 7.11 DANNO BIOLOGICO

(Condizione facoltativa A)

La garanzia di cui al punto 2 dell'art. 7.2 è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 7.12 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione facoltativa B)

A parziale deroga dell'art. 7.6.r, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

ART. 7.13 SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

(Condizione facoltativa C)

A parziale deroga dell'art. 7.6.s, la garanzia si estende ai danni derivanti da sospensione e/o interruzione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 7.14 FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

- **euro 2.500 per danni ai prestatori di lavoro di cui al punto 2 all'art.7.2;**
- **euro 100 per danni da spargimenti di acqua.**

ART. 7.15 SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione del:

- **10% con il minimo di euro 250 per danni derivanti da "Sospensione e/o interruzione di attività";**
- **10% con il minimo di euro 2.500 per danni da "Inquinamento accidentale".**

ART. 7.16 LIMITI DI RISARCIMENTO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a:

- **10% del massimale "cose" per danni derivanti da "Sospensione e/o interruzione di attività";**
- **euro 100.000 per danni da spargimenti di acqua;**
- **euro 100.000 per danni a cose altrui derivanti da incendio, di cui al punto 7 dell'art. 7.4;**
- **euro 50.000 per danni da "Inquinamento accidentale".**

8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

ART. 8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. **direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b. **fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.**

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 8.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni**

risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 9.1;

- 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 8.4;**
- 4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8.2 - lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazioni dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 8.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "valore delle cose assicurate", la determinazione del danno viene eseguita separatamente -partita per partita - secondo i seguenti criteri:

A. SEZIONE INCENDIO

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei recuperi.

Per le lastre in fibrocemento e cemento-amianto, relativamente ai danni da grandine, si stima il valore allo stato d'uso delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle

soltanto danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei ricuperi;

2. per il contenuto si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:

- per arredamento, apparecchiature elettroniche, apparecchiature ad impiego mobile: il valore a nuovo con il limite del doppio del valore allo stato d'uso;
- per oggetti pregiati, gioielli e preziosi: il valore commerciale;
- per valori: il valore nominale.

B. SEZIONE FURTO

per il contenuto si stima il valore delle cose colpite dal sinistro e si deduce il valore ricavabile dalle cose rimaste danneggiate o illese, con le seguenti norme:

- per arredamento, apparecchiature elettroniche, apparecchiature ad impiego mobile: il valore allo stato d'uso;
- per oggetti pregiati: il valore commerciale;
- per valori: il valore nominale.

C. SEZIONE ELETTRONICA

1. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;

b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 1. a. l'importo stimato come a 1. b.

2. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;

b. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2. a. l'importo stimato come a 2. b.

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:

- i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
- il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;
- il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio

danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:

c. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;

d. si stima, parimenti allo stato d'uso, il valore ricavabile dei residui.

L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come a 2. c., l'importo stimato come a 2. d.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come a 1., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a 2.

La società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, o le maggiori spese per trasporti aerei.

Relativamente ai tubi elettronici e alle valvole dell'impianto o apparecchio l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, in base alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale.

ART. 8.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 8.6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 8.7 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 8.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 8.8 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 8.7 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 10% le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

ART. 8.9 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 8.10 ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 8.11 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 8.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato e per il Contenuto e per la sezione Elettronica - nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 8.4.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.2.3 "esclusioni incendio", 4.2.3 commi a. e b. "esclusioni furto" e 5.2.3 "esclusioni elettronica".

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 8.13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'a-

zione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 8.14 DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI / ASSOCIATI / ALLIEVI E LORO TOLLERANZA
Qualora in caso di sinistro il numero degli addetti/associati/allievi risultasse superiore a quello dichiarato sulla scheda di polizza, la

Società provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero dichiarato e il numero di addetti/associati/allievi accertati.

La regola proporzionale non trova applicazione qualora, per effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto, il numero degli addetti/associati/allievi risulti superiore di una sola unità qualora il parametro utilizzato siano gli "addetti", dieci unità per gli altri casi, rispetto a quello originariamente dichiarato.

ART. 8.15 LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO
In nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare per ogni sinistro un risarcimento superiore a euro 5.200.000, anche se i massimali assicurati, per effetto della clausola di "ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT", risultassero superiori a tale importo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 9.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA - CRISTALLI

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.** In caso di furto o rapina adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- 2. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** (art. 1913 C.C.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- 3. fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o rubati** con l'indicazione del rispettivo valore;
- 4. fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo** indicando la Società, l'Agenzia ed il numero della presente polizza:
 - a. relativamente ai danni d'incendio o di sinistro presumibilmente doloso, entro cinque giorni, precisando, in particolare, il momento nel quale il sinistro ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno;
 - b. relativamente ai danni di furto, rapina o estorsione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro i 5 giorni successivi;

- 5. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito** anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per evitare o diminuire il danno - punti 1. e 5. - sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il contraente o l'Assicurato deve altresì:

- 6. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;**
- 7. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
- 8. presentare, in caso di danno di furto, rapina o estorsione, su richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente** in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti 1. - 2. - 4. - 5. può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 9.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di sinistro il Contraente:

- a. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).** L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.;
- b. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al comma a. ed all'art. 8.13.**

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ITALIANA
assicurazioni

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it



Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers.
Registro Imprese Milano, Codice Fiscale
e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese
di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al
Gruppo assicurativo Reale Mutua,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

GRUPPO REALE MUTUA